



COMUNE DI MARANO VICENTINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 23

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 DEL 14-04-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN IPOTETICHE SITUAZIONI DI AGGREGAZIONE NON CONTROLLABILI. CHIUSURA FINO AL 3 MAGGIO 2020 DEL CIMITERO E DI TUTTE LE AREE VERDI RECINTATE E NON, AREE ATTREZZATE, PIASTRE SPORTIVE ED AREA PIC-NIC.

IL SINDACO

VISTI:

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” ed in particolare l’art. 3, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13;
- La successiva nota del 24/02/2020 prot. regionale n. 87906 della Regione Veneto, giusto protocollo comunale n.2713 del 25.02.2020, avente per oggetto «Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”»;
- La Circolare della Prefettura di Vicenza n. 2020/1428 del 11/03/2020;
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Circolare del Ministero della Salute 08/04/2020 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19, riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
- Il DPCM del 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020, in particolare l’art.1 lettera e) “è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”;
- L’art. 8 del sopra richiamato DPCM del 10/04/2020, che dispone la cessazione degli effetti prodotti dai DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020.
- L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 50 del 13/04/2020;

- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 200, n° 267;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE:

- la precedente ordinanza sindacale n. 13 (Reg. Gen. n.21) del 03/04/2020 ad oggetto “Chiusura del Cimitero comunale fino alla data del 13/04/2020”;
- la precedente ordinanza sindacale n. 14 (Reg. Gen. n.22) del 06/04/2020 ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Chiusura fino al 13 aprile 2020 di tutte le aree verdi recintate e non, aree attrezzate, piastre sportive ed area pic-nic”;

RITENUTO, ai fini della tutela della salute pubblica, necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria nel Comune di Marano Vicentino;

DATO ATTO, infine, che non si è in grado di predisporre idonee misure volte ad evitare assembramenti e affollamento all'interno dell'area Cimiteriale e di tutte le aree verdi comunali recintate e non, aree attrezzate, piastre sportive ed area pic-nic, con aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, a meno di distogliere le forze dell'ordine pubblico da altre incombenze;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- **la chiusura fino al 3 maggio 2020 compreso del Cimitero**, assicurando in ogni caso i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 10 persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- **la chiusura, fino al giorno 3 maggio 2020 compreso, all'accesso di persone, di tutte le aree verdi recintate e non, aree attrezzate, piastre sportive ed area pic-nic,**

fatto salvo l'obbligo di rispettare ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (per es. Ministero della Salute – Regione del Veneto, ecc.).

DISPONE

- a chiunque di osservare e rispettare la presente ordinanza;
- che questa venga pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, oltre che nell'albo pretorio on line dello stesso;
- la comunicazione della presente a:
 - Comando del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino” di Schio – alla PEC: plaltovi@pec.altovicentino.it;
 - Comando Carabinieri di Thiene – alla PEC: tvi29871@pec.carabinieri.it;
 - Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore – alla PEC: orsamaggiore@legalmail.it;
 - Parrocchia di Marano Vicentino – alla E-MAIL: parrocchia.marano.vi.@gmail.com;

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7 bis D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.P.C.M. del 08/03/2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650, c.p. come previsto dall'art. 3 c. 4 del D.L. 6 del 23/02/2020.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Guzzonato dr. Marco

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.